

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E BAR, SERVIZIO DI COFFEE BREAK, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE SNACK E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI EQUITALIA S.P.A.

CIG N. _____

TRA

Equitalia S.p.A., con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore*, _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "**Committente**" o "**Equitalia**");

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, Matricola INPS _____ (sede territoriale competente _____), Codice INAIL _____, P.A.T. n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore*, _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, **matricola INPS _____ (Sede territoriale INPS _____), codice INAIL _____**, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, **matricola INPS _____ (Sede territoriale INPS _____), codice INAIL _____**, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____ **matricola INPS _____ (Sede territoriale INPS _____), codice INAIL _____**, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");



ALLEGATO 4

PREMESSO

- a) che, previa Disposizione del Direttore Generale n. ____ del ____, Prot. ____, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data ____/____/____ (ivi pubblicato nel n. ____ del ____/____/____) e pubblicato sulla GURI n. ____ del ____/____/____, la Committente ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione mensa e bar, del servizio di coffee break, nonché del servizio di somministrazione di snack e bevande mediante distributori automatici presso la sede di Equitalia S.p.a" (di seguito, per brevità, anche solo "**Procedura**");
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura, giusta provvedimento n. Prot. ____ del ____;
- c) che in seguito all'esperimento dei controlli previsti dall'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- d) che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto tra cui la cauzione definitiva prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto. Detta documentazione, unitamente alla polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata dal Fornitore nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di gara e suoi Allegati, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) che, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Equitalia S.p.A.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi il Bando di gara e il Disciplinare di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se ad esso non materialmente allegati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi Allegati), l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore), l'Allegato "D" (DUVRI) e Allegato "E" Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.



ALLEGATO 4

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Il presente Contratto è regolato in via graduata:
 - a) dalle clausole del medesimo Contratto e dai suoi Allegati;
 - b) dal D. lgs 163/2006 e s.m.i nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, senza che ciò possa in alcun caso comportare oneri aggiuntivi per la Committente e per gli utenti del servizio oggetto del Contratto.

Articolo 3 Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni di seguito indicate:
 - a) gestione del servizio mensa;
 - b) gestione del servizio bar;
 - c) servizio di coffee break;
 - d) gestione dei distributori automatici,(di seguito, per brevità, anche solo **Servizio**), come meglio descritte negli Allegati "A" e "B".
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 6, nel Capitolato tecnico (Allegato "A") e nell'Offerta tecnica (Allegato "B").

Articolo 4 Durata e avvio dell'esecuzione

1. Il Servizio oggetto del Contratto avrà una durata pari a 2 anni, decorrenti dalla data di avvio, comunicata da Equitalia, previa redazione del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" ai sensi degli artt. 302 e ss. del DPR 207/2010.
2. Il Fornitore, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto dovrà adoperarsi affinché il Servizio possa essere tempestivamente avviato. Qualora il Fornitore non dia avvio al Servizio nel termine fissato, il Committente - ferma restando l'applicazione delle penali previste al



ALLEGATO 4

paragrafo 14 del Capitolato tecnico - potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 303, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

3. Equitalia si riserva la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., per un periodo massimo di 3 anni e per un importo massimo complessivo pari ad € 1.455.987,00 (IVA esclusa).

Articolo 5

Responsabile e Vice Responsabile del Servizio del Fornitore – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione della Committente

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Servizio" il Sig. _____ e quale "Vice Responsabile del Servizio" il Sig. _____, con i compiti e le funzioni indicate nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico e i requisiti offerti nell'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato "B"), cui si rinvia, e di interfaccia unica del Fornitore verso la Committente.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Fax _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del servizio devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il Responsabile del Servizio del Fornitore opererà in collegamento con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione di Equitalia coordinandosi con gli stessi.
6. Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento _____ e quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto _____, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 ss. del D.P.R. 207/2010.

Articolo 6

Obbligazioni generali e specifiche del Fornitore

1. L'erogazione del Servizio deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti e specifiche minimi di cui al Capitolato tecnico (Allegato "A"), nonché di quelli indicati nell'Allegato "B" ove migliorativi, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi



ALLEGATO 4

contrattuali di cui al successivo articolo 9 ed all'Allegato "C" del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei relativi allegati, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 9. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli altri atti della procedura.
6. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
7. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



ALLEGATO 4

10. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto da svolgersi presso i locali della Committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici, tenendo conto e prendendo fin d'ora atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici presenti nella sede di Via Grezar n. 14 continueranno ad essere utilizzati dal personale delle medesime e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
11. Il personale del Fornitore potrà accedere solo ai locali della Committente dedicati e funzionali allo svolgimento del Servizio e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.
12. Fatto salvo ogni e qualsiasi ulteriore obbligo inerente l'esecuzione del Servizio e delle attività oggetto del presente Contratto previsto a carico del Fornitore nelle restanti parti del medesimo Contratto, nonché nei suoi Allegati, il Fornitore si impegna, espressamente, a:
 - a) garantire, per tutta la durata del Contratto, l'adempimento delle ulteriori obbligazioni di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico;
 - b) mantenere, per tutta la durata del contratto, il numero e, più in generale, i requisiti relativi alle persone addette al Servizio, prescritti dal paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e indicati nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa;
 - c) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai relativi Allegati le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



ALLEGATO 4

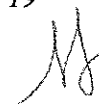
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Servizio del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l'allontanamento di quegli addetti che non dovessero tenere un comportamento decoroso e in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione degli addetti allontanati entro tre giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

Articolo 8 Verifica di conformità

1. La Committente effettuerà, nel corso della durata del presente Contratto, verifiche circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel medesimo Contratto e nei suoi Allegati.
2. Il Fornitore si obbliga a fornire a chi eseguirà dette verifiche, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile le menzionate attività di verifica.
3. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Articolo 9 Corrispettivi

1. I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte dell'effettiva erogazione di tutti i servizi e le attività oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).
2. Il valore massimo del presente Contratto – salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 - è così individuato:



ALLEGATO 4

- Euro 758.221,15 (IVA al 4% esclusa) per il servizio mensa;
- Euro 127.272,73 (IVA al 10% esclusa) per il servizio bar;
- Euro 6.818,18 (IVA al 10% esclusa) per il servizio di coffee break;
- Euro 78.346,15 (IVA al 4% esclusa) per il servizio di distribuzione automatica di snack e bevande,

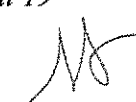
oltre ai costi della sicurezza per i rischi da interferenza stimati in Euro 800,00 (IVA esclusa), per un importo complessivo pari ad Euro 971.458,21 (IVA esclusa).

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi e attività prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto e relativi allegati, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali di cui ai precedenti commi del presente articolo.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto al successivo comma.
6. I corrispettivi contrattuali saranno aggiornati annualmente a decorrere dalla stipula del presente Contratto con le modalità di cui all'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006, ove applicabili alla data di effettuazione dell'aggiornamento.
7. Resta naturalmente inteso che i corrispettivi di cui al precedente comma 1, del presente articolo non vincolano in alcun modo Equitalia e/o i singoli fruitori del servizio alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. I corrispettivi dei servizi mensa, bar e distributori automatici saranno direttamente a carico dei singoli fruitori che provvederanno al pagamento secondo le modalità indicate nell'Allegato "A" cui si rinvia, salvo quanto di seguito previsto. In tal caso, il Fornitore rilascerà certificazione dei corrispettivi, nel rispetto della normativa fiscale vigente.
2. Con riferimento alle prestazioni effettuate sulla base di specifici ordinativi della Committente (pasti per ospiti, coffee break, eventuali menù facoltativi alternativi in occasione di particolari ricorrenze, ecc.), il Fornitore – con cadenza mensile posticipata - emetterà apposite fatture per l'importo relativo agli ordinativi evasi nel mese di riferimento.



ALLEGATO 4

3. Nei casi previsti nel paragrafo 10 dell'Allegato "A" relativamente all'utilizzo di cucine esterne, il Fornitore emetterà fattura per le spese vive di trasporto sostenute, nella misura risultante da idonei documenti giustificativi.
4. La Committente, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni fatturate, provvederà, per quanto di propria competenza, al pagamento delle fatture, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Equitalia del certificato di verifica di conformità, previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.
6. La Committente, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, la Committente – qualora le attività affidate al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
7. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo e di CIG del presente Contratto, nonché del/degli ordinativo/i cui si riferiscono.
8. Resta inteso che Equitalia non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.
9. Le fatture dovranno essere intestate e spedite a Equitalia S.p.a., P. IVA 08704541005, Via G. Grezar, 14, Roma (00142), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima ovvero all'indirizzo pec amministrazione@pec.equitaliaspa.it.
10. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima Legge.
11. La liquidazione di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010, mediante bonifico sul seguente conto corrente "dedicato" del Fornitore: Cod. IBAN n. _____, intestato al Fornitore presso _____.
12. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma 8 sono:
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, c.f. _____;
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, c.f. _____.
13. La Committente verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi



ALLEGATO 4

finanziari di cui alla L. n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare alla Committente copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente atto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

14. Il presente atto potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, L. n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato D. M. - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 11 Penali

1. Nei casi elencati nel paragrafo 14 dell'Allegato "A" cui si rinvia, la Committente applicherà le penali nella misura ivi indicata, fatto comunque salvo quanto di seguito stabilito.
2. I casi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto dalla Committente al Fornitore.
3. In caso di eccezioni su quanto contestato, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrenza dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano presentate entro il termine dianzi indicato o siano ritenute non accoglibili dalla Committente, quest'ultima potrà applicare al Fornitore le penali come sopra indicate.
4. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.



ALLEGATO 4

6. In caso di grave o reiterato inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà della Committente di risolvere di diritto il presente Contratto e/o di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi e delle attività di cui al presente Contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.
7. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. Nel caso in cui gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali in misura superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il presente Contratto.
8. Si applica l'art. 298 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 12 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte, il Fornitore ha prestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. lgs. 163/2006, una cauzione definitiva in favore della Committente per un importo pari a _____, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con _____ e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva di cui al precedente comma 1 si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.
3. La garanzia di cui al precedente comma 1 opera nei confronti della Committente per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo modalità e termini di cui all'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.
5. Qualora l'ammontare della citata garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di mancato reintegro, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento dei relativi danni.

Articolo 13 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



ALLEGATO 4

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte della Committente di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Articolo 14

Trattamento dei dati, consenso e nomina del Responsabile

3. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, ivi compresi/e quelli/e che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e/o comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati a conoscerli/e e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'obbligo in questione non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a procedure di affidamento pubblico di servizi, forniture e lavori.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti terzi di cui eventualmente intenda avvalersi e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni in tema di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'articolo 13 del menzionato Decreto circa le modalità e le finalità del



ALLEGATO 4

trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto.

7. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti per l'esecuzione del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
8. Il Fornitore tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
9. La trasmissione dei dati da parte del Fornitore avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
10. Il Fornitore prende atto che:
 - i dati contenuti nel presente contratto e quelli forniti ad Equitalia rientrano nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. lgs. n. 196/2003 e saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla gestione del contratto ed alla sua esecuzione nonché per finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni normative o impartite dalle Autorità;
 - il conferimento di tali dati è necessario per l'adempimento dei suddetti obblighi e, pertanto, un eventuale rifiuto impedisce l'instaurazione del rapporto contrattuale;
 - relativamente a tali dati, Il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto che dichiara di conoscere nella sua interezza;
 - Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra;
 - il trattamento dei dati verrà effettuato da Equitalia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
 - i dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
 - i dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del contratto;
11. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate nel presente articolo.
12. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.



ALLEGATO 4

13. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/2003.

Articolo 15 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato da Equitalia - a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli: 3 (oggetto del contratto), 4 (durata e avvio dell'esecuzione), 6 (obbligazioni generali e specifiche del Fornitore), 7 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Fatturazioni e pagamenti) 11 (Penali), 12 (cauzione definitiva), 13 (trasparenza), 14 (Trattamento dei dati, consenso e nomina del Responsabile), 17 (danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (subappalto/divieto di subappalto), 19 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 20 (brevetti industriali e diritti di autore).
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
 - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
 - negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 16 Recesso

1. La Committente potrà recedere, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, dal presente Contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di



ALLEGATO 4

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fax o pec.

2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non eseguite.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Equitalia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Al riguardo, il Fornitore ha prodotto, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi – nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara – che lo tiene indenne dai danni che lo stesso possa arrecare nell'ambito del Servizio, a Equitalia ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, e ai terzi in genere, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc.
3. Per tutta la durata del presente Contratto, detta copertura dovrà prevedere espressamente la Responsabilità Civile per eventuali danni procurati a terzi dalla distribuzione, produzione di prodotti (sia prodotti finiti sia componenti di altri prodotti alimentari), compresa la contaminazione dolosa.
4. Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili ad Equitalia.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, e che pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
6. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente - non dovesse al momento del sinistro garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta, iniziale ovvero sopravvenuta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).



ALLEGATO 4

Articolo 18 Divieto di subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(ovvero)

Articolo 18 Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, intende affidare in subappalto le attività oggetto del presente contratto, in misura pari al ____% dell'importo massimo complessivo. In particolare, trattasi delle seguenti prestazioni contrattuali:
.....
.....
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. Si applica
4. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti degli stessi di alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l'autorizzazione al subappalto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al



ALLEGATO 4

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto: in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i., che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente una azione da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere



ALLEGATO 4

indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della Committente, la medesima Committente, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 23

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Roma, li _____

Equitalia S.p.A.

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi



ALLEGATO 4

richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), art. 3 (Oggetto del contratto), art. 4 (Durata e avvio dell'esecuzione), art. 6 (Obbligazioni generali e specifiche del Fornitore), art. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 10 (Fatturazione e Pagamenti), art. 11 (Penali), art. 12 (Cauzione definitiva), art. 13 (Trasparenza); art. 14 (Trattamento dei dati, consenso e nomina del Responsabile); art. 15 (Risoluzione), art. 16 (Recesso); art. 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 18 (Subappalto/Divieto di subappalto); art. 19 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti); art. 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 22 (Foro competente); art. 23 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Allegati:

Allegato "A" – Capitolato tecnico e relativi Allegati

Allegato "B" – Offerta Tecnica

Allegato "C" – Offerta economica

Allegato "D" – DUVRI

Allegato "E" - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati

